



REGIONE BASILICATA

ELEZIONI REGIONALI 2019

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E
L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DI
CONSIGLIERE REGIONALE DELLA BASILICATA**

INDICE

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

1.4 LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE

2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

- 2.1.1 Costituzione
- 2.1.2 Termini per la costituzione
- 2.1.3 Composizione
- 2.1.4 Funzioni di segreteria

2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

- 2.2.1 Costituzione
- 2.2.2 Termini per la costituzione
- 2.2.3 Composizione
- 2.2.4 Funzioni di segreteria

3. LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

- 3.2.1 Forma
- 3.2.2 Contenuto

3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

- 3.3.1 Numero dei candidati
- 3.3.2 Rappresentanza dei due generi
- 3.3.3 Indicazione dei candidati
- 3.3.4 Numerazione progressiva

3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

- 3.4.1 Numero minimo e massimo
- 3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati
- 3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni
- 3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni
- 3.4.5 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

3.4.7 Obblighi dei Comuni

3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

3.5.1 Certificati collettivi

3.5.2 Termini di rilascio

3.6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

3.6.1 Forma

3.6.2 Cittadini residenti all'estero

3.6.3 Età minima

3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto

3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

3.7 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

3.8 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.9 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

4.2.1 Forma

4.2.2 Contenuto

4.2.3 Indicazione del candidato

4.3 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

4.3.1 Numero minimo e massimo

4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato

4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

4.3.6 Obblighi dei Comuni

4.4 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE

4.4.1 Certificati collettivi

4.4.2 Termini di rilascio

4.5 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

4.5.1 Forma

4.5.2 Cittadini residenti all'estero

4.5.3 Et  minima

4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4.6 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

4.7 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE SEGRETERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

5.1 SOGGETTI COMPETENTI

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

5.3 COMPITI DELLA SEGRETERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.1 SOGGETTI COMPETENTI

6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

6.3 COMPITI DELLA SEGRETERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

7.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

7.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

7.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

7.6 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

8.2 SINGOLE OPERAZIONI

8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

8.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO

9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO

10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO

10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

12.5.2 Designazione presso gli Uffici elettorali di sezione

12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA

12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

12.7.1 Designazione con atto unico

12.7.2 Scelta dei rappresentanti

12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

13.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

13.5.2 Designazione presso i seggi

13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO

13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

13.7.1 Designazione con atto unico

13.7.2 Scelta dei rappresentanti

13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

14.1 SOGGETTI COMPETENTI

15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 235 DEL 2012 E S.M.I.

17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

18. SANZIONI PENALI

19. ALLEGATI

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata è disciplinata dalla Legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 (*"Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali"*) come modificata dalla Legge regionale n. 27 del 3 ottobre 2018.

Per quanto non disposto da tale Legge regionale, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i. e le disposizioni della Legge n. 108/1968 e s.m.i. e della Legge n. 43/1995 e s.m.i..

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Regione Basilicata, il Consiglio regionale è composto da 20 Consiglieri, oltre che dal Presidente della Giunta regionale, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

E' eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (art. 2 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, il territorio della Regione è ripartito in due circoscrizioni elettorali, coincidenti con il territorio delle province di Potenza e Matera.

La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali è effettuata in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi ed ai più alti resti.

La ripartizione dei 20 seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al Decreto di convocazione dei comizi (art. 4 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

1.4 LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della citata Legge regionale (art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale (art. 48 Statuto regionale; art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 s.m.i.).

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo (art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.):

- a) è definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo;

b) è definita “coalizione di liste” l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, **a pena di nullità**, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel caso di un gruppo di liste il candidato Presidente deve essere, **a pena di nullità**, lo stesso (art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Più liste circoscrizionali o più gruppi di liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.

Le liste con il medesimo candidato Presidente partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza (art. 7, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Devono, quindi, essere presentate sia liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale sia candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizioni di liste (art. 6, commi 1 e 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (art. 8 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

2.1.1 Costituzione

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia (art. 8, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- Ufficio centrale circoscrizionale di Potenza;
- Ufficio centrale circoscrizionale di Matera.

2.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 8, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2.1.3 Composizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso (art. 8, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). E' opportuno che al momento della costituzione dell'Ufficio siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del Presidente del Tribunale.

2.1.4 Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso (art. 8, comma 3, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

2.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la Corte d'Appello di Potenza (art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 8, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello di Potenza (art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

E' opportuno che al momento della costituzione dell'Ufficio siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del Presidente della Corte di Appello.

2.2.4 Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

3. LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una lista circoscrizionale di candidati sono necessari:

- 1) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (art. 11, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 3) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (art. 11, comma 2, lettera c), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 4) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato (art. 11, comma 2, lettera d) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);

- 5) il certificato del casellario giudiziale (art. 11, comma 2, lettera d) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 6) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riprodotto immagini o soggetti di natura religiosa (art. 11, comma 2, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.); sul punto vedasi il paragrafo 3.9;
- 7) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta, sottoscritta da almeno uno dei delegati autorizzati alla presentazione della lista medesima. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura (art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 8) la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale (ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e s.m.i.).

Fermi restando i requisiti formali della presentazione della lista circoscrizionale di candidati di cui ai paragrafi precedenti, la lista può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, **a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.**

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio (art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.).

3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

3.2.1 Forma

La lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

(Vedasi Allegato n. 2 - MT e n. 2 - PZ)

3.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

La dichiarazione di presentazione, contiene, altresì, l'indicazione dei delegati autorizzati a depositare la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della Giunta regionale; alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata, altresì, la dichiarazione di collegamento della lista medesima ad un candidato alla Presidenza della Giunta (11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Ai delegati di lista deve essere garantita la possibilità di presenziare al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, nonché all'assegnazione del

numero progressivo a ciascuna lista all'interno della relativa coalizione (art. 13, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Ai delegati di lista sono comunicate le determinazioni definitive adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 13, comma 1, lettera c), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Con riferimento all'esame e all'ammissione delle liste, i delegati di ciascuna lista, inoltre:

- possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista entro la stessa sera (art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- possono essere ascoltati, con riferimento alle liste contestate o modificate, dall'Ufficio centrale circoscrizionale il giorno successivo a quello della contestazione o della modifica (art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.) e, nella stessa giornata, ricevono le comunicazioni delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 12, commi 3 e 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Possono essere scelti come delegati di lista sia i delegati alla presentazione della lista circoscrizionale che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

3.3.1 Numero dei candidati

Per ciascuna lista circoscrizionale è **previsto un numero massimo ed un numero minimo di candidati** (art. 10, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

a) Numero massimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale (art. 10, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Pertanto, per la circoscrizione elettorale di Potenza, **il numero massimo dei candidati** da inserire nella lista è pari a **13**.

Per la circoscrizione elettorale di Matera, **il numero massimo dei candidati** da inserire nella lista è pari a **7**.

b) Numero minimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore (art. 10, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Pertanto, per la circoscrizione elettorale di **Potenza**, **il numero minimo dei candidati** da inserire nella lista è pari a **5**.

Per la circoscrizione elettorale di **Matera**, **il numero minimo dei candidati** da inserire nella lista è pari a **3**.

3.3.2 Rappresentanza dei due generi

In ogni lista circoscrizionale **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati**; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista a partire da quelli collocati in coda (art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Per la circoscrizione elettorale **di Potenza** il **numero massimo dei candidati per ciascun genere è pari a 8**.

Per la circoscrizione elettorale **di Matera** il **numero massimo dei candidati per ciascun genere è pari 4**.

3.3.3 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista circoscrizionale è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

E' consentita l'aggiunta dell'eventuale soprannome o pseudonimo quando sia indispensabile per l'identificazione del candidato e solo quando tale indicazione sia stata evidenziata all'atto della presentazione delle candidature. Lo si può inserire tra parentesi, dopo il nome e il cognome, con la dicitura "detto ...". Il medesimo pseudonimo o soprannome verrà riportato anche nel manifesto delle candidature.

3.3.4 Numerazione progressiva

I candidati sono elencati nella lista circoscrizionale con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione (art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

3.4.1 Numero minimo e massimo

Per la lista circoscrizionale di candidati è **stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori**, che devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella relativa circoscrizione (art. 7, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Nello specifico, la lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata **da non meno di trecento e da non più di seicento elettori** iscritti nelle liste elettorali dei Comuni **compresi nella relativa circoscrizione elettorale** (art. 7, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono ritenute **non valide**¹.

3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura o lista di candidati (art. 10, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

La sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali non è richiesta per i partiti o i gruppi politici che nelle ultime elezioni regionali o politiche hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi (art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

¹ Vedasi Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

In tale caso, si fa riferimento alle acquisite comunicazioni del Senato, della Camera dei Deputati e del Consiglio regionale in merito.

(Vedasi Allegati n. 3 -MT e n. 3 - PZ)

3.4.5 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.; è indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 10, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

(Vedasi Allegati n. 2 - MT, n. 2 bis - MT, n. 2 - PZ e n. 2 bis - PZ)

3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al Segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale di candidati (art. 32, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i., che richiama l'art. 28, comma 4, dello stesso Decreto).

(Vedasi Allegato n. 4)

3.4.7 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni Comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque Comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione (art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Per garantire che i presentatori della lista circoscrizionale di candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito è necessario che ad ogni lista circoscrizionale siano allegati i relativi certificati (art. 11, comma 2, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.5.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco o da un suo delegato, del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della lista (art. 11, comma 2, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.5.2 Termini di rilascio

Il Sindaco o il suo delegato devono rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (art. 11, comma 2, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il

Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (art. 54, comma 11, del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., che richiama l'art. 54, comma 3, dello stesso Decreto).

3.6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

3.6.1 Forma

La candidatura nella lista circoscrizionale è **accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata** da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i..

In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è **richiesta la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato**, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità**, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. e la presentazione del **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** in un qualsiasi Comune della Repubblica, **nonché del certificato del casellario giudiziale** (art. 11, comma 2, lettere b), c), d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

(Vedasi Allegati n. 6 - MT, n. 6 - PZ e n. 15)

3.6.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.6.3 Età minima

I candidati alla carica di Consigliere regionale devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (art. 9, comma 2, e art. 12, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto

Il candidato può presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni (art. 10, comma 6, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Un medesimo candidato non può presentare, nella stessa circoscrizione elettorale, la propria candidatura in più di una lista circoscrizionale, pena la cancellazione della candidatura in eccedenza ad opera dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 12, comma 1, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale circoscrizionale seguirà il criterio della priorità nella presentazione della lista, come si ricava dalla formulazione testuale del predetto art. 12, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i..

3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Si può presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

3.7 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla lista circoscrizionale di candidati **devono essere allegati** i certificati di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 11, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Per il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle liste. Vedasi paragrafo 3.5.

3.8 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla lista circoscrizionale di candidati **deve essere allegata la dichiarazione di collegamento** di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta regionale.

Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura (art. 6, comma 4, e art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). **(Vedasi Allegato n. 13)**

3.9 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Per ogni lista circoscrizionale di candidati **deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.**

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza.

Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (art. 11, comma 2, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

E' vietato l'uso di simboli propri della Regione, nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono altresì vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla Legge 20 giugno 1952, n. 645, e s.m.i.².

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede è opportuno richiedere ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulla scheda di votazione; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte dei soggetti incaricati della stampa dei manifesti e delle schede è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, il partito o gruppo politico deposita il contrassegno stesso anche su supporto informatico, nei formati «.jpeg» e/o «.pdf»; ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

² Vedasi anche Consiglio di Stato, Sezione V, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355.

4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, sono necessari:

- 1) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci o loro delegati dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione. I Sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (art. 11, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. (art. 11, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.); per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 3) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (art. 11, comma 1, lettera c), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 4) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 11, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 5) il certificato del casellario giudiziale (art. 11, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 6) la dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali, ovvero con liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste, resa dal candidato Presidente della Giunta, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. e richiesta a pena di esclusione; la candidatura ha efficacia solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle rispettive liste (art. 6, comma 3 e 11, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
- 7) dichiarazione di collegamento firmata e autenticata da parte dei delegati delle singole liste circoscrizionali ovvero con liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (art. 6, commi 2 e 3 e art. 11, comma 2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e s.m.i.).

4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

4.2.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta. **(Vedasi Allegato n. 1)**

4.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da

essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 6, comma 1 e 11, comma 3 Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della candidatura che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 6 e art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018).

4.2.3 Indicazione del candidato

La dichiarazione di presentazione deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

E' consentita l'aggiunta dell'eventuale soprannome o pseudonimo quando sia indispensabile per l'identificazione del candidato e solo quando tale indicazione sia stata evidenziata all'atto della presentazione delle candidature. Lo si può inserire tra parentesi, dopo il nome e il cognome, con la dicitura "detto ...". Il medesimo pseudonimo o soprannome verrà riportato anche nel manifesto delle candidature.

4.3 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

4.3.1 Numero minimo e massimo

Per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è **stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori**, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.

Nello specifico, **la candidatura a Presidente della Giunta regionale è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori della regione** (art. 6, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Le disposizioni relative all'esonero delle sottoscrizioni, di cui all'art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018, sono riferite esclusivamente alle liste circoscrizionali e non alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato

La sottoscrizione apposta dal candidato Presidente a sostegno della propria candidatura è da ritenersi **non valida**³.

4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 10, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.; è indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 10, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). **(Vedasi Allegati n. 1 e n. 1 bis)**

³ In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività di candidati Presidenti concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'ambito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle candidature medesime da parte di soggetti *non* candidati (cfr. Consiglio di Stato - Sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993).

4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al Segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., che richiama l'art. 28, comma 4, dello stesso Decreto). **(Vedasi Allegato n. 4)**

4.3.6 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle candidature, ogni Comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque Comune della regione la possibilità di sottoscrivere le candidature durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione (art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4.4 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE

Per garantire che i presentatori della candidatura siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che siano allegati i relativi certificati (art. 11, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4.4.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco o da un suo delegato del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della candidatura (art. 11, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4.4.2 Termini di rilascio

Il Sindaco o il suo delegato devono rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (art. 11, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (art. 54, comma 11, del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., che richiama l'art. 54, comma 3, dello stesso Decreto).

4.5 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

4.5.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. (art. 6, comma 4, e art. 11, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è **richiesta la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità** di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. e **la presentazione del certificato di iscrizione** in un qualsiasi Comune della Repubblica, **nonché del certificato del casellario giudiziale** (art. 11, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).
(Vedasi Allegati n. 5 e 14)

4.5.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (art. 11, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

4.5.3 Età minima

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (art. 9, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, salvo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (art. 6, comma 6, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). (Vedasi Allegato n. 5)

4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Lo stesso soggetto può presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

4.6 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla candidatura deve essere allegato il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 11, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Per il rilascio di tale certificato valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle candidature. Vedasi paragrafo 4.4.

4.7 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è **accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste** (art. 6, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. (art. 6, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. che fa rinvio all'art. 11, comma 1, lettera b) della medesima Legge).

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.. (art. 11, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). (Vedasi Allegato n. 12)

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE SEGRETERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

5.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'art. 8, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. (art. 10, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

In particolare, le liste circoscrizionali di candidati devono essere presentate:

- a) per la circoscrizione elettorale di Potenza alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Potenza;**
- b) per la circoscrizione elettorale di Matera alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Matera;**

La presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'art. 7, comma 3, secondo periodo e dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le liste circoscrizionali **devono essere presentate alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il rispettivo Tribunale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione;** a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti (art. 10, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

5.3 COMPITI DELLA SEGRETERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Per ogni lista circoscrizionale presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il rispettivo Tribunale deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare.

Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal Cancelliere e dal presentatore della lista.

Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione.

L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione, si procede, infatti, secondo l'ordine risultante dagli appositi sorteggi (art. 13, comma 1, lettere a) e b), e art. 16, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la lista circoscrizionale di candidati;
- 2) il contrassegno;
- 3) la designazione dei delegati della lista;
- 4) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista;
- 5) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta (art. 1, ultimo comma, della L. n. 108/1968 e s.m.i. e art. 32, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.).

Il Cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste circoscrizionali di candidati, i relativi allegati ed il contrassegno della lista, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

Il Cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

La segreteria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste circoscrizionali di candidati con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale, per gli adempimenti di competenza. (Vedasi Allegato n. 11 - MT e n. 11 - PZ)

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate, con le modalità di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 20/2018, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità (art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'art. 7, comma 3, secondo periodo, dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale **devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale del Comune capoluogo di provincia, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione**; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti (art. 10, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

6.3 COMPITI DELLA SEGRETERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il rispettivo Tribunale deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare.

Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal Cancelliere e dal presentatore della candidatura.

Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale regionale.

La segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il rispettivo Tribunale attribuisce provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione.

L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione delle candidature sui manifesti e sulle schede di votazione si procede infatti, secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio (art. 13, comma 1, lettere a) e b), e art. 16, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:

- 1) la candidatura;
- 2) la designazione dei delegati del candidato;
- 3) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura;
- 4) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta (art. 1, ultimo comma, della L. n. 108/1968 e s.m.i. e art. 32, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.).

Il Cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

Il Cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura.

La segreteria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale regionale, per gli adempimenti di competenza. (**Vedasi Allegati n. 10 - MT e 10 - PZ**)

7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (art. 12, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva segreteria.

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste:

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate in termine. Dichiarare non valide le liste presentate non in termine (art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiarare non valide le liste che non rispettano tale requisito (art. 12, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza, ovvero risultino candidati (vedasi, in particolare, paragrafo 3.4.2 e relativa nota);
- dichiara non valide:
 - a) le liste sottoscritte da un numero di soggetti che, pur avendo dimostrato la qualità di elettore di un Comune della circoscrizione e le cui firme siano state debitamente autentiche, risulti inferiore a quello stabilito dalla legge (art. 12, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
 - b) le liste sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (art. 12, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il numero minimo di candidati stabilito dalla legge. Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (art. 12, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica che in ciascuna lista nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, con arrotondamento all'unità più vicina. Riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi (art. 12, comma 1, lettera b), e art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

5) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è convergente con analogha dichiarazione resa dal candidato Presidente firmata ed autenticata.

Dichiara non valide le liste per le quali manca la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale regolarmente accettata (art. 12, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., in combinato disposto con gli articoli 6, comma 4, e 11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

6) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale.

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 4 e dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. (art. 12, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza

delle cancellazioni previste ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere d) ed e) della Legge regionale 20/2018 e s.m.i.

7) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni che non sono conformi all'art. 11, comma 2, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i (art. 12, comma 1, lettera c) della Legge regionale 20/2018 e s.m.i).

Ricusa, altresì, i contrassegni che fanno uso di simboli propri della Regione, nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Ricusa, altresì, i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla Legge 20 giugno 1952, n. 645 e s.m.i..

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione). (Art. 10, comma 3, della Legge n. 108/1968, e s.m.i e art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

8) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

L'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (art. 12, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9) Verifica relativa alle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i..

A tal riguardo, cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (art. 12, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. (art. 12, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

11) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (art. 12, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

12) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (art. 12, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

13) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale. Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella stessa circoscrizione elettorale (art. 12, comma 1, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

14) Effetti delle cancellazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 12, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

15) Trasmissione delle dichiarazioni di collegamento all'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera f) (art. 12, comma 1, lettera g), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

7.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

7.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

7.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati della lista (art. 12, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

7.6 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici relative all'esclusione di liste, o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui si tratterà specificamente nel prosieguo delle presenti istruzioni (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018, le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, con le modalità di cui al paragrafo 6, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità (art. 6, comma 1, e art. 10 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale procede alla verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità e di eleggibilità delle candidature (art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, può decidere di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva segreteria.

8.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state presentate in termine. Dichiara non valide le candidature presentate non in termine (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiarare non valide le candidature che non rispettano tale requisito (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; art. 10, comma 2; art. 11, comma 1, lettera a) e art. 12, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della regione, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali o dai certificati collettivi rilasciati dai Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della regione non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura depositata in precedenza, ovvero risultino candidati (vedasi, in particolare, paragrafo 3.4.2 e relativa nota);
- dichiara non valide:
 - a) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti che pur avendo dimostrato la qualità di elettore di un Comune della regione e le cui firme siano state debitamente autenticate, risulti inferiore a quello stabilito dalla legge (art. 6, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);
 - b) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (art. 6, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.);

3) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di presentazione delle candidature contiene la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con una lista o gruppo di liste o coalizione di liste (art. 6, commi 1 e 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Dichiara inammissibili le candidature per le quali manchi la dichiarazione di collegamento (combinato disposto dell'art. 6, commi 1, 2 e 4; art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

4) Verifica della convergenza con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento di cui al precedente punto 3) è convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate, firmata e autenticata.

Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analoga dichiarazione dei delegati delle liste circoscrizionali interessate (combinato disposto dell'art. 6, commi 1, 2 e 4; art. 11, comma 1, lettera e) e art. 11 comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

5) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

L'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

L'Ufficio elimina le candidature per le quali:

- manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura non è completa;

- la dichiarazione di accettazione della candidatura non è stata autenticata con le modalità previste dalla legge;
- non c'è convergenza tra la dichiarazione di accettazione e la dichiarazione di presentazione della candidatura.

(combinato disposto dell'art. 6, commi 1, 3 e 4, dell'art. 11, comma 1, lettera b) e dell'art. 12, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

6) Verifica relativa alle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i.

L'Ufficio centrale regionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i..

A tal riguardo, elimina le candidature per le quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) e le candidature a carico delle quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; 11, comma 1, lettera c) e art. 12, comma 1, lettera d), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

7) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Elimina i candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; art. 9, comma 2 e art. 12, comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

8) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e elimina le candidature per le quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 12, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'art. 6, comma 1; art. 11, comma 1, lettera d) e dell'art. 12, comma 1, lettera e), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati del candidato alla Presidenza della Giunta regionale possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle candidature alla Presidenza contestate, per ammettere nuovi documenti e per deliberare seduta stante (combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

8.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 12, comma 4, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO

I delegati della lista circoscrizionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di eliminazione di liste o di candidati.

I ricorsi sono limitati alle decisioni che dispongono l'eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale soltanto i delegati di lista (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati della lista e deve essere depositato, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione impugnata (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Il ricorso è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e s.m.i.).

9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Il ricorso è immediatamente esaminato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e deve essere trasmesso, nella stessa giornata in cui è stato depositato, all'Ufficio centrale regionale unitamente alle deduzioni del medesimo Ufficio (art. 12, comma 6, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul ricorso nei due giorni successivi alla trasmissione del ricorso e delle deduzioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro 24 ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali secondo le modalità previste per legge (art. 12, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente i ricorrenti e i competenti Uffici centrali circoscrizionali, oltre che nelle modalità previste per legge, anche a mezzo di posta elettronica o di altro strumento di comunicazione immediata, i cui recapiti siano stati indicati dai ricorrenti medesimi, per consentire l'immediata conoscibilità delle decisioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO

Con riferimento alle contestazioni avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sulle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, la disciplina si ricava dal combinato disposto degli articoli 8, comma 5; art. 12, comma 5, e 13, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i..

10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO

I delegati del candidato alla Presidenza possono presentare all'Ufficio centrale regionale reclamo contro le decisioni assunte dall'Ufficio medesimo sulle questioni relative all'esclusione di candidati alla Presidenza della Giunta regionale. E' escluso il reclamo sulle decisioni assunte dall'Ufficio centrale regionale sui ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali ai sensi del paragrafo 9 (combinato disposto degli articoli 8, comma 5, e 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono presentare reclamo solo i delegati del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (art. 12, comma 5, e 13 comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il reclamo deve essere sottoscritto dai delegati del candidato alla Presidenza e deve essere presentato, a pena di decadenza, alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (art. 12, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette il reclamo all'Ufficio centrale regionale nella stessa giornata (art. 12, comma 6 e 13, comma 1, della Legge Regionale n. 20/2018).

Il reclamo è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e s.m.i.).

10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul reclamo nei due giorni successivi dal deposito (art. 12, comma 6, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro 24 ore dalla loro adozione ai delegati del candidato alla Presidenza ed agli Uffici centrali circoscrizionali secondo le modalità previste per legge (art. 12, comma 7, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

L'Ufficio centrale regionale provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente i ricorrenti e i competenti Uffici centrali circoscrizionali, oltre che nelle modalità previste per legge, anche a mezzo di posta elettronica o di altro strumento di comunicazione immediata, i cui recapiti siano stati indicati dai ricorrenti medesimi, per consentire l'immediata conoscibilità delle decisioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui reclami sono atti definitivi.

11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni:

1) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista unica o a ciascuna coalizione ammessa

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (art. 13, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

2) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista ammessa all'interno della coalizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero a ciascuna lista ammessa all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (art. 13, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

3) Determinazione definitiva del numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista medesima, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i..

Tale ultima operazione avviene a conclusione delle operazioni per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati, ovvero dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati o siano decorsi i termini, previsti a pena di decadenza, per la loro presentazione.

La determinazione definitiva del numero progressivo può comportare, pertanto, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

4) Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (art. 13, comma 1, lettera c), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

5) Stampa del manifesto e invio ai Sindaci per la pubblicazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione (art. 13, comma 1, lettera d), e art. 16, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

6) Stampa delle schede di votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (art. 13, comma 1, lettera e), e art. 16, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale di candidati può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati della lista;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della lista.

La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati della lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante della lista medesima.

12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata. I rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i. nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (art. 32, comma 9, numero 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i..

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnati ai rispettivi Presidenti, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare contestualmente tanti estratti autenticati da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun Ufficio elettorale di sezione devono essere effettuate per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti della lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede.

La segreteria ne rilascia ricevuta.

I delegati della lista possono dare comunicazione delle avvenute designazioni fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Vedasi Allegati n. 8 - MT e n. 8 - PZ, n. 8 bis- MT e n. 8 bis PZ)

12.5.2 Designazione presso gli Uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione può essere comunicata:

1) al Segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il Segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati della lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (art. 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.);

2) direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (art. 35, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

In tale seconda ipotesi, il Sindaco deve consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA

I rappresentanti di lista devono essere elettori della regione (art. 16 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.).
Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

12.7.1 Designazione con atto unico

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali, e comunali, le stesse persone possono essere designate come rappresentanti con riferimento a tutte le elezioni.

In questo caso la designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione può essere effettuata con un unico atto a norma del paragrafo 12.3.1.

12.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto.

Per esemplificare, in caso di elezioni europee, regionali, e comunali, il rappresentante presso l'Ufficio elettorale di sezione va scelto preferibilmente tra gli elettori del Comune.

12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni europee, regionali, e comunali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati del candidato;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata da notaio.

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della candidatura.

La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati del candidato non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante del candidato medesimo.

13.2 FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato stesso. I rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive candidature contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Per la designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i., nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (art. 32, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i..

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnati ai rispettivi Presidenti, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali siano stati designati i rappresentanti.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare contestualmente tanti estratti autenticati da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato alla Presidenza.

13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun Ufficio elettorale di sezione devono essere effettuate per due rappresentanti del candidato alla Presidenza, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ne dà comunicazione all'Ufficio centrale regionale.

La segreteria ne rilascia ricevuta.

I delegati del candidato alla Presidenza possono provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale.

(Vedasi Allegati n. 7 - MT, n. 7 - PZ, n. 7 bis - MT e n. 7 bis - PZ)

13.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso gli Uffici elettorali di sezione può essere comunicata:

- 1) al Segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il Segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato alla Presidenza compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (art. 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.);
- 2) direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (art. 35, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

In tale seconda ipotesi, il Sindaco deve consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati alla Presidenza per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO

I rappresentanti del candidato alla Presidenza devono essere elettori della regione (art. 16 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.).

13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

13.7.1 Designazione con atto unico

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali, e comunali, le stesse persone possono essere designate come rappresentanti con riferimento a tutte le elezioni.

In questo caso la designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione può essere effettuata con un unico atto a norma del paragrafo 13.3.1.

13.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto.

Per esemplificare, in caso di elezioni europee, regionali, e comunali, il rappresentante presso l'Ufficio elettorale di sezione va scelto preferibilmente tra gli elettori del Comune.

13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni europee, regionali, e comunali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

14.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. (art. 6, comma 3, art. 10, comma 3, art. 11, comma 1, lettera b), ed e), art. 11 comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., paragrafi 3.4.6 e 4.3.5 per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, paragrafi 12.3 e 13.3 per la designazione dei rappresentanti di lista e del candidato alla Presidenza).

L'art. 14, comma 1, della Legge n. 53/1990 e s.m.i. dispone, in particolare, che sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da atti normativi in materia di elezioni, compreso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i., la Legge n. 108/1968 e s.m.i. e la Legge n. 43/1995 e s.m.i.:

- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale
- i segretari delle Procure della Repubblica
- i Presidenti delle Province
- i Sindaci
- gli Assessori comunali
- i Presidenti dei Consigli comunali
- i Segretari comunali
- i Segretari provinciali
- i funzionari incaricati dal Sindaco
- i funzionari incaricati dal Presidente della Provincia
- i Consiglieri provinciali ed i Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco⁴.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (art. 14, comma 3, della Legge n. 53/1990 e s.m.i.).

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto (art. 9, comma 3, della Legge n. 108/1968 e s.m.i.)

L'art. 9, comma 3, della Legge n. 108/1968 e s.m.i. è rispettato anche quando l'indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

⁴ Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. a consiglieri che comunichino la loro disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle elezioni di che trattasi.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), **anche per consultazioni che non si svolgono in tale ambito territoriale.**

15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

In relazione al carattere di specialità della normativa, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3) la proroga della validità degli atti di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

Per esplicita previsione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. è ammessa esclusivamente la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, di cui all'art. 7, del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i..

16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DEL D. LGS. N. 235 DEL 2012 E S.M.I.

L'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., ***“l’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse”***.

Per completezza, si precisa che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., la predetta incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

17. ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, sono esenti dall’imposta di bollo (Tabella di cui all’allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e s.m.i.).

18. SANZIONI PENALI

Specifiche sanzioni penali sono previste per alcune condotte relative alle operazioni elettorali:

- Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all’elettore che, per dare o negare la firma, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

- Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

La pena è aumentata, e in ogni caso non è inferiore a 3 anni, se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di 5 persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da 3 a 15 anni e della multa fino a 5.164 euro (art. 87 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

- Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 87 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

- Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (art. 88 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

- Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto (art. 90, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

- Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

19. ALLEGATI

1. ALLEGATO n. 1 - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
2. ALLEGATO n. 1 bis - Atto separato di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (da allegare all'Allegato n. 1)
3. ALLEGATO n. 2 – MT - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA
4. ALLEGATO n. 2 bis – MT - Atto separato di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA da allegare all'Allegato n. 2 - MT
5. ALLEGATO n. 2 – PZ - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di POTENZA
6. ALLEGATO n. 2 bis – PZ - Atto separato di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di POTENZA da allegare all'Allegato n. 2 - PZ

7. ALLEGATO n. 3 – MT - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA esonerata dalla sottoscrizione degli elettori
8. ALLEGATO n. 3 – PZ - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di POTENZA esonerata dalla sottoscrizione degli elettori
9. ALLEGATO n. 4 - Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere
10. ALLEGATO n. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
11. ALLEGATO n. 6 – MT - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA
12. ALLEGATO n. 6 – PZ - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di POTENZA
13. ALLEGATO n. 7 – MT - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di MATERA
14. ALLEGATO n. 7 – PZ - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Potenza
15. ALLEGATO n. 7 bis – MT - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Matera
16. ALLEGATO n. 7 bis – PZ - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Potenza
17. ALLEGATO n. 8 – MT - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Matera
18. ALLEGATO n. 8 – PZ - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Potenza
19. ALLEGATO n. 8 bis – MT- Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Matera
20. ALLEGATO n. 8 bis – PZ - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale c/o il Tribunale di Potenza
21. ALLEGATO n. 9 - Modello di designazione del mandatario elettorale
22. ALLEGATO n. 10 – MT - Modello di ricevuta di dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciata dalla Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Matera

23. ALLEGATO n. 10 – PZ - Modello di ricevuta di dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale rilasciata dalla Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Potenza
24. ALLEGATO n. 11 – MT - Modello di verbale di ricevuta di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di Matera rilasciata dalla Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Matera
25. ALLEGATO n. 11 – PZ - Modello di verbale di ricevuta di dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di Potenza rilasciata dalla Segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Potenza
26. ALLEGATO n. 12 - Modello di dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con le liste, il gruppo di liste o la coalizione di liste circoscrizionali
27. ALLEGATO n. 13 - Modello di dichiarazione di collegamento da parte delle liste, dei gruppi di liste e delle coalizioni di liste circoscrizionali ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
28. ALLEGATO n. 14 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Giunta regionale
29. ALLEGATO n. 15 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale in una lista circoscrizionale